

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott.ssa M. Rosaria Lombardi, ha emesso la seguente:

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 28002-1/2025, aente ad **OGGETTO: PROVVEDIMENTO D'URGENZA**, vertente

TRA

XXXXXXXXXXXXXX rap.to e difeso dall'Avv. Francesco Gentile

RICORRENTE

E

XXXXXXX s.p.a.

in persona del legale rap.nte p.t. rappresentata e difesa dall'Avv.

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12 dicembre del 2025 la ricorrente in epigrafe indicata con ricorso ex art 413 e 700 c.p.c. ha chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, la emissione dei seguenti provvedimenti:

“a) *Ravvisati i presupposti del fumus e del periculum in mora ai sensi dell'art. 33 c. 5 della legge 104/1992 ed in ossequio tanto ai principi costituzionali di uguaglianza e parità di trattamento da riservarsi a tutti i lavoratori quanto ai principi di tutela della famiglia e del diritto alla salute ex artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. ACCERTARE e DICHIARARE, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità del disposto trasferimento Nel MERITO A-accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento di trasferimento definitivo della ricorrente attuato con provvedimento del 26.11.2025, e confermato con PEC del 10.12.2025, perché attuato in violazione dell'art. 2103 c.c., perché privo di idonea motivazione, ovvero perché ritorsivo e in ogni caso attuato in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali, e/o per tutti quegli altri motivi che il Sig. Giudice riterrà ex lege; B-condannare la convenuta a reintegrare in via definitiva la ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte di addetto alle pulizie di 1° livello presso la precedente sede di lavoro sita a Napoli – xxxxxxxx condannare in ogni caso la resistente alla refusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.*

Esponeva la ricorrente di essere dipendente della società, dapprima con contratto a tempo determinato dal 2023 e, successivamente, a tempo indeterminato, sempre con orario complessivo pari a 37 ore settimanali su sei giorni: il lunedì dalle ore 8 alle ore 13; dal martedì al venerdì dalle ore 6 alle ore 12 ed il sabato dalle ore 7 alle ore 15 con mansioni di addetto alla pulizia nell'appalto in favore del xxxxxxxxx.

Rilevava, inoltre, che con atto del 10.10.2025 a firma del Direttore operativo, all'istante veniva comunicato di dover fruire delle ferie e dei permessi R.O.L. maturati e maturandi e, quindi, il 15.10.2025, si disponeva la riduzione dell'orario di lavoro ed il 26.11.2025 il trasferimento della sede di lavoro in xxxxxx, via Circumvallazione presso la xxxxxxxx.

Ciò premesso, deduceva l'illegittimità del provvedimento datoriale in quanto ritorsivo e posto in violazione degli artt 2103 c.c. e 33 comma 5 della L.n.104/92.

Quanto al *periculum* deduceva la maggiore lontananza.

Notificato il ricorso e pedissequo decreto, si costituiva la resistente che contestava la ricorrenza dei presupposti dell'azione cautelare.

In ordine al *periculum* evidenziava che la distanza dal domicilio era pressoché analoga e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda proposta.

Alla udienza fissata, sentite le parti, i procuratori discutevano la causa ed il Giudice si riservava per la decisione.

La tutela cautelare ex *art. 700 c.p.c.* si pone quale strumento di garanzia nei confronti della durata fisiologica del processo di cognizione piena.

Alla luce del dettato normativo in tema di tutela cautelare atipica – e dunque residuale – il ricorso ex art. 700 postula la verifica di due requisiti essenziali: 1) quello del c.d. *fumus boni iuris*, inteso quale verosimile esistenza, in capo al ricorrente, del diritto che intende far valere;

2) quello del c.d. *periculum in mora*, inteso quale pregiudizio irreparabile o in ogni caso grave.

Nel caso in esame, la ricorrente assume che il trasferimento sia illegittimo in quanto viola gli artt. 2103 c.c e 33 della L. 104/92, fruendo della tutela prevista dalla legge citata, in quanto caregiver.

Costituisce circostanza pacifica che l'assegnazione ad un diverso ufficio della ricorrente sia avvenuta presso una sede collocata in diverso Comune e, quindi, quello di

La xxxxxxxxxxxx allega le diverse modalità di organizzazione tra le due sedi che avrebbero inciso sull'esplicazione della propria funzione assistenziale.

Parte resistente, di contro, ha addotto la sussistenza di ragioni tecnico organizzative e la mancanza del *periculum in mora*.

In relazione al *fumus boni iuris* l'art 33 comma 5 della L n104/92 prevede che “*5. Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*”.

L'interesse della persona disabile si pone, quindi, come limite esterno del potere datoriale di trasferimento, quale disciplinato in via generale dall'art. 2103 c.c., e prevale sulle ordinarie esigenze produttive e organizzative del datore di lavoro ma non esclude che il medesimo interesse, pure prevalente rispetto alle predette esigenze, debba conciliarsi con altri rilevanti interessi, diversi da quelli sottesi alla ordinaria mobilità e che possono entrare in gioco nello svolgimento del rapporto di lavoro, pubblico o privato, così come avviene in altre ipotesi di divieto di trasferimento previste dall'ordinamento per le quali la considerazione dei principi costituzionali coinvolti può determinare, concretamente, un limite alla prescrizione di inamovibilità.

Le esigenze paventate dalla società, nei limiti della istruttoria che caratterizza il presente giudizio, non sono, a parere di chi scrive tali, nella valutazione del bilanciamento di interessi, da poter superare il consenso del lavoratore.

Quanto al *periculum in mora*, la lavoratrice, pur ritenendolo *in re ipsa*, ha evidenziato la maggiore lontananza della nuova sede rispetto al domicilio proprio e della madre, nonché, l'assegnazione a turni alternati che mortifica le esigenze di tutela della madre.

È evidente, infatti, che non ogni trasferimento sia meritevole di tutela d'urgenza, sulla mera deduzione della fattispecie di cui alla L. 104/1992, poiché il procedimento speciale è volto alla tutela di specifiche ed eccezionali situazioni di fatto e non, anche, ad assicurare un canale preferenziale di giudizio a talune fattispecie di diritto.

Il trasferimento in questo senso rilevante è quello che si connotti per la distanza della sede di destinazione rispetto al domicilio della parte ricorrente o per particolari, specifiche situazioni familiari che rendano l'assistenza apprezzabilmente gravosa anche per un mutamento a breve distanza della sede di lavoro.

Orbene, nel caso di specie, l'assegnazione ha riguardato sede posta a diversa distanza rispetto a quella cui in precedenza era assegnata la ricorrente e con turni tali che comportano, di certo, una innegabile differenziazione nella gestione della organizzazione del disabile rispetto alla precedente e che determina, quindi, una situazione di particolare disagio per la continuità dell'attività assistenziale.

Ed invero, il turno pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 21:10 preclude del tutto l'ausilio alla madre nel corso del pomeriggio diversamente dal precedente orario osservato in Napoli.

Quanto alla convivenza con altro familiare appare sufficiente rilevare che la diversità di genere (maschile) e la previsione dell'assistenza da parte della ricorrente costituiscono elementi sufficienti a ritenere che della madre si occupi la figlia e, quindi, la ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

- Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla resistente di assegnare nuovamente la ricorrente in Napoli presso xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € xxxxxx oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.

Napoli 21 gennaio 2026

IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi